

Ma io lo prego di considerare che il suo sistema ha due gravi inconvenienti. In primo luogo reca un incomodo ai privati. Oramai da oltre un secolo è nelle abitudini di tutti che il privato si presenta a domandare queste visioni, questi servizi agli uffici delle ipoteche senza alcuna domanda scritta; quindi questa novità riuscirebbe molesta e vessatoria.

In secondo luogo, egli pensa che il privato vorrà davvero ritirare la domanda da lui presentata alla quale saranno apposte le marche ed accertarsi inoltre che le marche applicate corrispondano all'importo pagato. Ma pur troppo le cose del mondo non vanno così; non è egli più facile l'immaginare che tra questo privato ed il conservatore, o qualche commesso del conservatore, passerà un'intelligenza, e, il privato secondo gli usi attuali, si presenterà alla conservatoria delle ipoteche, ed il conservatore gli renderà il servizio che gli rende ora, senza lasciare traccia di questi emolumenti?

È molto meglio considerare il prodotto di questi emolumenti come parte dei benefici che manteniamo ai conservatori, anziché abolire questo vantaggio, e poi, presto o tardi, essere costretti a reintegrare in altro modo la posizione dei conservatori.

Per queste considerazioni, per l'impossi-

bilità del riscontro, per la facilità delle frodi, io prego l'onorevole Rinaldi a non insistere nel suo emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Rinaldi insiste?

**Rinaldi.** Le idee relative alla riforma degli uffici ipotecari hanno fatto un gran cammino; sono occorsi dieci anni, ma ormai siamo arrivati ad un punto tale, che posso ringraziare l'onorevole ministro di averle tradotte in atto in un disegno di legge.

Non vi è tutto quello che avrei desiderato, ma mi basta.

In conseguenza, confidando che dopo qualche tempo, quando si saranno fatti maggiori esperimenti, si attueranno anche tutte le altre idee contenute nella mia proposta, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Essendo ritirato l'emendamento, pongo a partito l'articolo 1, del quale fu data lettura.

(È approvato).

« Art. 2. Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079, sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge.

« Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi. »

Si dà lettura della tariffa.